



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2014 - 0025041 del 29/07/2014

Laboratorio di Acustica Applicata
di Novo Mario
acustica_applicata@pec.it

Pratica N.

Ref. Mittente:

rif.: nota Laboratorio di Acustica Applicata del 21.11.2013, acquisita agli atti con E.prot DVA-2013-0027163 del 26/11/2013

**OGGETTO: chiarimenti in merito alla applicabilità del DPCM 05.12.97
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici."**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesto Laboratorio, si rappresenta quanto segue.

**Quesito A): "l'Indice di valutazione del rumore di calpestio $L'_{n,w}$ dei solai di separazione tra due piani posti all'interno della stessa unità immobiliare deve rispettare il limite prescritto dal DPCM 5/12/97?
(classico caso delle costruzioni di villette a schiera o anche di ville singole disposte su più piani)".**

In relazione a quanto richiesto con il primo quesito (A) va riferito che la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" all'art. 3, comma 1, lettera e), annovera tra le competenze dello Stato "la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo".

Dirigente: dott.ssa Paola Schiavi
Ufficio Mittente: MATT-DVA-3IA-AE-00
Funzionario responsabile: ing. Lorenzo Lombardi tel. 06 57225976
DVA-3IA-AE-02_2014-0027.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Allo scopo di adempiere a tale compito il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ha emanato il DPCM 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", che determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

L'intento di intervenire sulla riduzione dell'esposizione al rumore viene chiaramente indicato dallo stesso decreto che nella sua introduzione cita testualmente "*Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi*", all'art 1 "*Campo di applicazione*", nel quale si afferma che il decreto stesso "*determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore*".

L'art. 3 "*Valori limite*" stabilisce i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Lo spirito della normativa in materia di inquinamento acustico è quello di regolamentare i rapporti tra colui che produce il rumore ed il ricettore. Anche il Codice Civile in merito si esprime con l'art. 844 andando a regolamentare i rapporti di vicinato, ossia le immissioni di inquinanti, tra cui il rumore, nei fondi confinanti. Nella normativa di settore non si evidenzia nessun riferimento alla considerazione di situazioni in cui il detentore della sorgente coincida con il patente. Analogamente la legge quadro n.447/95, con il decreto attuativo DPCM 5/12/97, si propone di cautelare l'ambiente o le popolazioni dall'inquinamento acustico, differenziando chiaramente il soggetto disturbante da quello disturbato.

Riguardo al quesito posto, si può quindi affermare che i solai interni ad una stessa unità immobiliare non sono assoggettabili a limitazioni nei confronti del rispetto dell'Indice di valutazione del rumore di calpestio in quanto non costituiscono un presidio atto alla tutela della propagazione del rumore appartenendo l'ambiente generatore del rumore e l'ambiente ricettore allo stesso soggetto.

In analogia, anche l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti relativo ai solai di una stessa unità immobiliare, ma anche partizioni verticali quali tramezzi divisorii di uno stesso appartamento spesso dotati di porte di collegamento, non sono assoggettabili ai limiti previsti dall'art. 3 del succitato DPCM.

Differente invece è il caso in cui in tempi successivi intervengono trasformazioni dell'unità immobiliare atte ad esempio a frazionare la stessa in due o più unità distinte: in questo quadro, le necessarie richieste di autorizzazioni devono contenere l'attestazione del rispetto dei valori limite previsti dal decreto.

Quesito B): "*l'Indice di valutazione del rumore di calpestio $L'_{n,w}$ (in orizzontale o in obliquo) dei solai di separazione tra due unità immobiliari distinte ma attigue deve rispettare il limite prescritto dal DPCM 5/12/97?*"

Differentemente a quanto affermato al quesito precedente, l'Indice di valutazione del rumore di calpestio dei solai di separazione tra due unità immobiliari distinte, è soggetto ai valori limite normativi anche quando gli ambienti sorgente e ricettore sono non sovrapposti, ma attigui. Ciò sempre secondo il principio della tutela dall'inquinamento acustico prodotto in un ambiente e patito da un diverso soggetto in un ambiente abitativo confinante.

Quesito C): "con riferimento alla tabella B del DPCM 5/12/1997, nel caso di unità immobiliari appartenenti a categorie diverse riportate nella tabella A, quale valore dell'indice di valutazione del rumore di calpestio $L'n,w$, di cui alla tabella B come va applicato nei seguenti casi:

caso 1 unità immobiliare di categoria A su unità immobiliare di categoria G - $L'n,w < 63$ dB ?

caso 2 unità immobiliare di categoria G su unità immobiliare di categoria A - $L'n,w < 55$ dB ?

caso 3 unità immobiliare di categoria G a lato di unità immobiliare di categoria A - $L'n,w < 55$ dB ?"

Per quanto attiene ai valori limite in caso di accostamento di ambienti con destinazione d'uso differente va precisato che l'indice di valutazione del rumore di calpestio si riferisce all'ambiente sorgente e non a quello ricettore, in quanto l'indice si riferisce al massimo della rumorosità trasmissibile e non a quella ricevuta. Gli stessi valori prescritti per tale indice dal DPCM 5/12/97 denotano una maggior attenzione alla tutela degli ambienti abitativi rispetto a quelli destinati ad attività umana che sono certamente più rumorosi. Il decreto infatti impone solai più performanti per ambienti adibiti ad attività commerciali o assimilabili, ambienti adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili ed ambienti adibiti ad uffici e assimilabili, ove il rumore prodotto è presumibilmente maggiore che in una abitazione, a tutela di ambienti abitativi posti al disotto o adiacenti a tali tipologie di attività.

Il Direttore Generale
dott. Mariano Grillo

